

Data udienza 13 gennaio 2020

Integrale

Furto - Furto aggravato - Ladro di biciclette lasciate sulla pubblica via - Esposizione alla pubblica fede - Consuetudine e non una necessità - Tesi della difesa – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente

Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. BELMONTE Maria T. - Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/01/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LORI Perla, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 gennaio 2018, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti, ha rideterminato la pena irrogata a (OMISSIS) per il reato di furto aggravato ex articolo [624 c.p.](#), e articolo [625 c.p.](#), comma 1, n. 7, per aver sottratto, impossessandosene, un velocipede alla persona offesa (OMISSIS), che lo deteneva parcheggiato sulla pubblica via.

2. Avverso la pronuncia citata l'imputato, per mezzo del proprio difensore, propone ricorso, articolato in tre motivi, qui di seguito enunciati nei limiti di cui all'articolo [173 disp. att. c.p.p.](#), comma 1.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'articolo [625 c.p.](#), comma 1, n. 7.

In particolare, il ricorrente si duole del fatto la Corte territoriale abbia riconosciuto l'aggravante, mutandone però il "titolo": invero, il giudice di primo grado aveva ritenuto che il velocipede rubato fosse esposto per "consuetudine" alla pubblica fede; la Corte territoriale, invece, in mancanza di specificazione nel capo di imputazione, ha ritenuto che l'esposizione alla pubblica fede fosse determinata da "necessità".

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge sempre in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo [625 c.p.](#), comma 1, n. 7.

Il ricorrente sostiene che non possa parlarsi di esposizione a pubblica fede per "necessità" quando - come nella specie - il proprietario del bene continui a vigilare sul bene, potendo, conseguentemente, intervenire per impedirne il furto.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge.

Il ricorrente sostiene che, laddove non si riconosca l'insussistenza dell'aggravante, la condotta debba essere riqualificata in forma di tentativo ex articolo [56 c.p.](#), in ragione del fatto che il proprietario ha continuato ad esercitare il controllo sulla res.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

È corretto il richiamo fatto dalla Corte territoriale alla condivisibile giurisprudenza secondo la quale, in tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'articolo [625 c.p.](#), comma 1, n. 7 - "sub specie" di esposizione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada (Sez. 4, n. 16022 del 20/12/2018, Tanzi Pier Carlo, Rv. 27557801; Sez. 4, n. 4200 del 20/10/2016, Ribaga, Rv. 26912801; Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012, De Santis, Rv. 25438101; in senso difforme Sez. 4, n. 9401 del 25/01/2017, P.G. in proc. Ciora e altro, Rv. 26935501; Sez. 4, n. 38532 del 22/09/2010, Catone, Rv. 24883601; Sez. 5, n. 8450 del 17/01/2006, P.G. in proc. Smoepch, Rv. 23376501). Il suddetto richiamo non ha comportato in alcun modo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dovendosi così interpretare l'assunto difensivo secondo il quale vi sarebbe stato un mutamento del "titolo" dell'aggravante correttamente contestata nella specie. Invero, nel capo di imputazione, oltre alla

indicazione della norma di cui all'articolo [625 c.p.](#), comma 1, n. 7, v'e' specifica contestazione "di aver commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede".

Va in proposito ricordato che per la corretta contestazione di un'aggravante cio' che rileva e' la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e altri, Rv. 21643001), per cui l'imputazione deve necessariamente contenere una enunciazione letterale della fattispecie circostanziale, riportando in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la norma violata, cosi' da assicurare all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la, propria difesa (Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027).

La precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante e' dunque necessaria condizione perche' la contestazione possa essere ritenuta valida, in una prospettiva sostanzialistica fondata sulla concreta possibilita' per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito.

E le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051) da tempo hanno precisato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche', vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e' del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Tali principi sono ancora piu' pregnanti nel caso di circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, non si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialita' ma implicano -come nella specie- anche una componente valutativa, "risultandone di conseguenza che le modalita' della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risultera' priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Ne' puo' esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorita' giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessita' dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie" (cosi' in motivazione Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge Annalisa, Rv. 27543601).

Orbene, come si e' gia' detto, nella specie il capo di imputazione e' esaustivo in ordine alla contestazione dell'aggravante e, come si dira' anche piu' avanti, il fatto, come ricostruito sulla base delle risultanze processuali, e' inequivocamente caratterizzato dall'aggravante della esposizione alla pubblica fede per necessita' del bene rubato.

2. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.

I giudici di merito hanno accertato che la persona offesa aveva lasciato la sua bicicletta parcheggiata fuori della panetteria dove si era recata per fare degli acquisti. Mentre si trovava nell'esercizio commerciale, aveva notato che un uomo, dopo essere salito sulla sua bicicletta, si era allontanato con il mezzo. Era quindi uscita dalla panetteria per rincorrerlo ed era riuscita a raggiungerlo solo quando un'auto era andata a collidere con la bicicletta.

2.1. E' evidente, allora, come sia destituito di fondamento l'assunto difensivo sull'insussistenza della aggravante della esposizione alla pubblica fede, perche' la persona offesa avrebbe mantenuto il controllo sulla bicicletta.

Quest'ultima, infatti, e' stata parcheggiata per una sosta momentanea lungo la strada e la persona offesa e' stata necessitata a lasciare il mezzo fuori dall'esercizio commerciale dove era entrata per fare acquisti.

D'altronde non puo' negarsi la sussistenza di tale necessita', da intendersi come riferita a un bene che in tale condizione si trovi in ragione di bisogni della vita quotidiana ai quali la persona offesa e' chiamata a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felletti, Rv. 26750401).

2.2. Manifestamente infondato e' pure l'assunto difensivo secondo il quale nella specie si configurerebbe la fattispecie del tentativo.

Come si e' detto, l'imputato si e' allontanato - anche se per poco- dal luogo dove la bicicletta era stata lasciata dalla persona offesa, sicche' deve ritenersi che egli si sia "impossessato" del bene, "detenendolo" anche se per un breve lasso di tempo.

3. Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilita' del ricorso, cui consegue, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo [616 c.p.p.](#), il cui importo stimasi equo fissare in Euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.